

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti	Giudice rel.
Dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3026/2018** promossa da:

FALLIMENTO TK HOLDING S.R.L. (C.F. 00949230155) e **FALLIMENTO TECNOLOGIETK S.R.L.** (C.F. 07893480967) in persona dei curatori avv. Maurizio Orlando (C.F. RLNMRZ62A18D863B), dott.ssa Natascia Alesiani (C.F. LSNNSC71CA2H769W), dott.ssa Annamaria Antonelli (C.F. NTNNMR70L41F2052) con il patrocinio dell'avv. NEGRO ETTORE MARIA ed elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 21 20122 MILANO presso il difensore avv. NEGRO ETTORE MARIA, come da procura in calce all'atto di citazione,

ATTORI

contro

EUGENIO MAINA (C.F. MNAGNE37S10F205J), con il patrocinio dell'avv. ALLORA ABBONDI CORRADO ed elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE, 40 20123 MILANO presso il difensore avv. ALLORA ABBONDI CORRADO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione,

e

GIUSEPPE MARCELLO MAINA (C.F. MNAMCL64C11F205E), con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato in VIA LATTUADA, 16

pagina 1 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

MILANO presso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO, come da procura in calce
alla comparsa di costituzione,

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che di seguito si riportano.

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI FALLIMENTI TK HOLDING S.R.L. E TECNOLOGIE TK S.R.L.

“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, eccezione ed istanza, sia di merito sia istruttoria:

- accertare che i sig.ri Eugenio e Giuseppe Marcello Maina sono responsabili in solido ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2476 c.c., in qualità di amministratori della TK Holding s.r.l., dei danni causati alla società ed ai creditori sociali per aver violato i doveri inerenti alla propria carica, così come descritto nella narrativa dell'atto di citazione e negli scritti difensivi successivi, e pertanto

- condannare i sig.ri Eugenio e Giuseppe Marcello Maina, in solido fra loro, a pagare al Fallimento TK Holding s.r.l., fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 a titolo di risarcimento per i danni arrecati alla società come accertati all'esito della presente causa, oltre agli interessi e rivalutazione;

- accertare che i sig.ri Eugenio e Giuseppe Marcello Maina sono responsabili in solido ai sensi dell'art. 2476 c.c., in qualità di amministratori della Tecnologie TK s.r.l., dei danni causati alla società ed ai creditori sociali per aver violato i doveri inerenti alla propria carica, così come descritto nella narrativa dell'atto di citazione e negli scritti difensivi successivi, e pertanto

- condannare i sig.ri Eugenio Maina e Giuseppe Marcello Maina, in solido fra loro, a pagare al Fallimento Tecnologie TK s.r.l., fino alla concorrenza della somma di Euro 750.000,00, a titolo di risarcimento per i danni arrecati alla società come accertati all'esito della presente causa, oltre agli interessi e rivalutazione;

- accertare che i fatti dannosi contestati ai convenuti si qualificano come reati al fine della registrazione a debito dell'imposta di registro ex art. 59 D.P.R. n. 131/1986.

In via istruttoria, si ribadisce l'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c..

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al Contributo Cassa Avvocati e all'I.V.A. nella misura di legge.”

pagina 2 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

CONCLUSIONI PER EUGENIO MAINA

Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata in Materia di Impresa adita, contrariis reiectis, così decidere:

In Via Principale:

- Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti del Signor Eugenio Maina, in quanto indeterminate e generiche oltre che infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- Condannare le Curatele parti attici al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfetario, da quantificarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co.3, c.p.c.

CONCLUSIONI PER GIUSEPPE MARCELLO MAINA

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano. Sezione Imprese, contrariis reiectis, così giudicare

In via preliminare

- AUTORIZZARE ai sensi dell'art.269 c.p.c., per le ragioni sopra esposte, la chiamata in giudizio del Dottor Villani Alberto, domiciliato professionalmente in Milano, Piazza San Babila, 5, previo differimento della prima udienza al fine di consentire la sua citazione nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Nel merito

- RESPINGERE le domande formulate da parte attrice nei confronti del Signor Giuseppe Marcello Maina, tutte, siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto.
- ACCETTARE e dichiarare la responsabilità professionale del terzo chiamato Dr. Alberto Villani in merito all'incarico professionale conferitogli nell'anno 2010 dal Signor Giuseppe Marcello Maina e/o dagli altri preposti della Società Tekn S.p.A. e per l'effetto
- CONDANNARE il Dottor Alberto Villani al risarcimento del corrispondente danno, pari alla somma che meglio verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.

In via subordinata e in ogni caso

- Nella denegata e non creduta ipotesi i cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondata, in tutto o in parte, la domanda risarcitoria formulata in questa sede da parte attrice, comunque ACCERTARE E DICHLARARE la responsabilità esclusiva -e in subordine la responsabilità parziale - del terzo chiamato Dottor Alberto Villani, in relazione ai fatti contestati dal Fallimento al convenuto Signor Giuseppe Marcello Maina e, per l'effetto, anche a titolo di manleva e/o regresso, condannare il terzo chiamato Dr. Alberto Villani a manlevare e/o tenere indenne il convenuto Giuseppe Marcello Maina, in tutto, o in parte, ovvero secondo giustizia, da quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento, compensi professionali e/o qualsiasi ulteriore titolo connesso o vicario alle vicende oggetto del pre-sente giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara procuratore antistatario.

pagina 3 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le curatele dei **Fallimenti TK HOLDING SRL** e **TECNOLOGIE TK SRL**, dichiarati entrambi dal Tribunale di Milano in data 11 aprile 2014 con sentenze n. 347/2014 e n. 346/2014, hanno agito ex art. 146 L.F. esercitando cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cc, sia quella spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 cc, giusta autorizzazioni del G.D. in data 16 dicembre 2016 per Fallimento TK HOLDING SRL e 16 gennaio 2017 per Fallimento TECNOLOGIE TK SRL (all. A. attore), verso:

- **Eugenio Maina**, amministratore delegato di TK Holding srl fino alla dichiarazione di fallimento, di Tecnologie TK srl dal 1 agosto 2012 (società costituita a giugno 2012) fino alla dichiarazione di fallimento;

- **Giuseppe Marcello Maina**, Presidente del Consiglio di amministrazione di TK Holding srl dal 25 settembre 2007 fino al fallimento e di Tecnologie TK srl dal 1 agosto 2012 al 17 dicembre 2013,

chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalle due Società fallite e dai loro creditori sociali derivanti da una serie di condotte di *mala gestio* e quantificati nella misura di € 2.509.741 per il Fallimento TK Holding srl e in € 8.271.975 per il fallimento Tecnologie TK srl o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa.

In particolare, i fallimenti attori hanno contestato ai convenuti:

- a) l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale avvenuta nell'esercizio 2011 quanto alla società TK Holding srl e, quanto a Tecnologie TK, fin dalla data della sua costituzione, il 20 giugno 2012;
- b) il ricorso abusivo al credito mediante presentazione della medesima fattura allo sconto presso banche differenti nel corso degli esercizi 2010, 2011 e fino a giugno 2012 (TK Holding srl);
- c) l'effettuazione di pagamenti preferenziali alle banche negli esercizi 2011 e 2012.

In relazione alle condotte contestate come fonte di responsabilità la difesa dei fallimenti ha individuato i seguenti danni di cui ha chiesto **la condanna dei convenuti in solido** al risarcimento:

- A. pregiudizio derivante **dall'indebita prosecuzione dell'attività di impresa** dopo la perdita del capitale sociale che si colloca
 - o per **TK Holding srl** nell'esercizio 2011 (doc. 21 bilancio 2011, approvato il 15 giugno 2012, registra un patrimonio netto negativo di € 1.381.598) con un danno quantificato in € 851.041,00 corrispondente all'incremento della perdita di esercizio dal 31.12.2011 al 28 giugno 2012, data in cui veniva posto in essere il conferimento

pagina 4 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

dell'azienda TK Holding s.r.l. nella newco Tecnologie TK s.r.l., costituita il 20 giugno 2012 (doc. 5 att.);

- per **Tecnologie TK srl**, fin dall'esercizio 2012 (doc. 22 bilancio 2012, approvato il 28 giugno 2013, registra un patrimonio netto negativo di € 602.031, a soli 6 mesi dalla costituzione della società) con un danno di € **7.271.975,00** pari all'incremento di perdita di esercizio dal 28 giugno 2012 all'11 aprile 2014, data del fallimento, nonché alla somma dei crediti prededucibili maturati successivamente al 1 ottobre 2013 ovvero dopo la presentazione della domanda ex art 160 l.f.;

B. danno derivante dalle **"doppie canalizzazioni"** delle fatture commerciali quantificato in € **658.700,05**. La difesa dei Fallimenti ha esposto che dal raffronto dei bilanci 2009, 2011 e 2012 era emerso che le società TK Holding prima e Tecnologie TK poi, al fine di ottenere anticipazioni di credito spesso avevano presentato presso due diversi istituti bancari le medesime fatture (due volte la stessa fattura) ottenendo doppie anticipazioni a fronte del medesimo ed unico credito. Tali operazioni secondo la difesa dei fallimenti, aumentando il passivo, avevano concorso all'aggravamento dello stato di dissesto delle società;

C. danno derivante dai pagamenti preferenziali alle banche quantificato nel valore dei pagamenti stessi di:

- € **1.000.000,00** per **TK Holding** per pagamenti effettuati nel 2011;
- € **800.000,00** per **Tecnologie TK** per pagamenti effettuati nel 2013.

EUGENIO MAINA si è costituito in giudizio il 15 febbraio 2019 per la prima udienza del 19 febbraio 2019, ha contestato e respinto ogni addebito concludendo per il rigetto delle domande di responsabilità proposte rilevando in fatto:

1. quanto alla illegittima prosecuzione della attività di impresa in difetto del presupposto della continuità

- che nell'esercizio 2010 la società non aveva perso il presupposto della continuità e non si trovava in stato di insolvenza,
- che tempestivamente nell'esercizio 2011 gli amministratori avevano dato incarico a professionisti di assisterli nella predisposizione di un piano finanziario e "a settembre 2011 quando venne approvato il bilancio 2010, la situazione economico patrimoniale della società anche in relazione alle azioni intraprese dal CdA per far fronte alla situazione di crisi -tempestivamente rilevata- configurava la possibilità di ritrovare

pagina 5 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

l'equilibrio economico-finanziario per il proseguimento dell'attività aziendale e per il risanamento sociale";

- che nell'ambito delle trattative con il ceto bancario, ad esito di un esame finanziario, patrimoniale e contabile di Tekna SpA, la nuova società di consulenza ingaggiata dal CdA, A.C.F. S.p.A., aveva predisposto un documento denominato "Analisi di prefattibilità e linee guida di ristrutturazione", che veniva illustrato alle ceto bancario nel corso di un incontro plenario in data 27 febbraio 2012, e che comprendeva, tra l'altro, le c.d. "Linee guida di risanamento" ed una previsione dell'andamento della società per il periodo 2011-2013;
- che con la riunione del 31 marzo 2012, senza alcun ritardo rispetto alla situazione di perdita accertata e ancora nell'ambito delle trattative ormai avviate da tempo con il ceto bancario (che purtroppo dal 2011 aveva bloccato su tutte i fronti le linee finanziarie -sia credito che anticipo fatture- così rendendo difficoltoso l'approvvigionamento di materia prima e lavorazioni esterne), il CdA aveva confermato l'incarico ai nuovi consulenti, alla Dott.ssa D'Adamo e al Prof. Sottoriva per l'attestazione del piano per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.,
- che il CdA aveva quindi già dal 2011 posto in essere tutta una serie di attività volte a gestire la problematica relativa ai rapporti con il ceto bancario che nel periodo 2011-2013 aveva sostanzialmente limitato e/o bloccato l'erogazione del credito, situazione comune a molte società in quel periodo,
- che a luglio 2012 la società aveva concluso un patto di stand still con alcune banche e predisposto un piano di ristrutturazione ex art 182 bis lf.;

2.quanto ai pagamenti preferenziali che la contestazione è del tutto generica ed in ogni caso impropria ai fini della domanda in quanto gli importi pagati al ceto bancario nel corso del 2011 sono stati effettuati dalla società in bonis e senza che si fossero configurati alcuno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della stessa;

3.quanto alla doppia canalizzazione delle fatture che la prassi era ben nota al sistema bancario ma aveva permesso a Tekna l'approvvigionamento della finanza necessaria per completare le commesse in corso e coprire i lunghi tempi commerciali di pagamento (90 e addirittura anche 180 gg) a favore dei clienti. A chiusura dell'operazione però il triangolo delle posizioni aperte era sempre stato definito e saldato in quanto nessuna delle banche garantiva né permetteva lo sconfinamento oltre il fido concesso e quindi l'insoluto delle relative anticipazioni;

4.quanto alla operazione straordinaria di conferimento dell'azienda in Tecnologie TK srl che l'operazione posta in essere da Tekna SpA con la costituzione della newco Tekna S.r.l. e il conferimento dell'azienda della prima nel patrimonio della seconda, deve essere valutata

pagina 6 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

contestualizzato nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione e ristrutturazione che Tekna SpA ed il suo CdA avevano avviato sin dal settembre 2011.

Il 26 settembre 2018 si è costituito in giudizio **GIUSEPPE MARCELLO MAINA** ha contestato i fatti dedotti a fondamento delle azioni di responsabilità proposte rilevando di non aver effettuato alcuna scelta sottesa alle contestazioni mosse dai fallimenti da attribuire al professionista che era stato incaricato dalle società per la gestione della crisi economico finanziaria in cui versavano; sulla scorta di ciò ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il professionista terzo e in principalità ha concluso per il rigetto delle domande attore.

Sulla istanza ex art 269 cpc non si è provveduto prima dell'udienza ex art 183 cpc e alla udienza di prima comparizione l'istanza di chiamata in causa del terzo non è stata riproposta, il processo è proseguito con la concessione dei termini ex art 183 comma 6 cpc come richiesto dalle difese.

La causa, dopo lo scambio delle memorie istruttorie, è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio ritenuta la sua natura documentale.

L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 83, VII comma, lett. h), d.l. n. 18/2020. Con la precisazione delle conclusioni parte attrice ha riproposto le istanze istruttorie.

In sede di precisazione delle conclusioni la curatela dei due fallimenti ha ridotto nel quantum la domanda di risarcimento dei danni in ragione di accordi transattivi pro quota (prodotti con memoria n.2 dalla difesa delle parti attrici) stipulati dal Fallimento TK Holding Srl e dal Fallimento Tecnologie TK Srl con il Dott. Alberto Boldetti, in qualità di amministratore delle due Società fallite dalla costituzione sino alla data di fallimento (doc. 24 att.), con il sindaco di Tecnologie TK srl (Dott.ssa Paola Favati) e con i componenti del collegio sindacale di TK Holding srl (doc. 25 att.).

Alla udienza del 15.12.2020 sono stati assegnati i ex art 190 c.p.c. scaduti i quali la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio del 18 marzo 2021

Sulla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto.

La richiesta, riproposta alla udienza di precisazione delle conclusioni dalla difesa del convenuto Giuseppe Marcello Maina, di chiamata in causa del terzo è inammissibile.

Il convenuto aveva tempestivamente formulato la medesima richiesta di chiamata in causa del terzo in comparsa di costituzione e risposta e sull'istanza il GI non aveva provveduto, ma alla udienza ex art 183 cpc l'istanza non veniva riproposta dalla difesa della parte che con tale condotta deve ritenersi abbia abbandonato ogni iniziativa in tal senso considerando che "La

pagina 7 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

chiamata in causa del terzo non può essere richiesta, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza" (cfr. Cass. Civ. 7 maggio 2013, n. 10579; Cass. Civ. 19 ottobre 2015, n. 21088; Cass. Civ. n. 10682/08, Cass. Civ. n. 10682/08; n. 6092/00).

Da ciò consegue che l'istanza di chiamata in causa del terzo riproposta alla udienza di precisazione delle conclusioni vada considerata come nuova richiesta di chiamata in causa del terzo e in quanto tale tardiva e inammissibile.

Per completezza si rileva che la richiesta ex art 269 cpc contenuta in comparsa di costituzione e risposta non sarebbe stata accolta; la richiesta aveva avuto ad oggetto la domanda di responsabilità verso il terzo professionista incaricato di gestire la crisi di impresa offrendo un supporto professionale al manager dirigente per approntare piani di ristrutturazione del debito o ex art 182 bis lf. L'estensione del contraddittorio al terzo professionista incaricato dalla società di gestire la crisi di impresa in cui essa versava avrebbe involto la trattazione, per la diversità della causa petendi tra domanda in citazione e domanda verso il terzo chiamato, di questioni differenti e autonome dai profili di responsabilità posti a fondamento delle azioni attoree nei confronti dei due amministratori convenuti, differenti questioni storiche e giuridiche che in sé avrebbero comportato un allungamento del tempo di definizione della domanda dei fallimenti attori in contrasto con le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost..

Sul punto non può in chiusura ricordarsi che la Corte di legittimità ha da tempo affermato il principio per cui " *In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo" (Cass. Sez. Unite n. 4309-2010, Cass n. 9570/2015 e Cass 3692/2020).*

Quanto all'addebito formulato dalla Curatela al punto a) circa l'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa a fronte della perdita integrale del capitale sociale.

È opportuno ricostruire brevemente le vicende che hanno interessato le Società prima della loro dichiarazione di Fallimento.

In data 28 giugno 2012, la Società TK Holding Srl (all'epoca TEKNA Spa), che nell'ultimo triennio aveva subito ingenti perdite di esercizio, nell'ambito di un progetto di risanamento,

pagina 8 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

conferiva l'azienda nella newCo Tecnologie TK Srl, costituita il 20 giugno 2012 (anch'essa poi dichiarata fallita il 11 aprile 2014) la quale proseguiva l'attività di impresa¹ della prima che si trasformava in pura holding di partecipazioni, detenendo interamente il capitale di Tecnologie TK Srl. Tekna spa veniva trasformata in srl e mutava denominazione in TK Holding srl.

L'operazione di conferimento posta in essere da Tekna spa (TK Holding srl) consentiva di conseguire contabilmente uno sgravio dei suoi debiti che transitavano nella new co e di generare in Tecnologie TK srl una plusvalenza di € 3.565.577 (doc. 9 cit) data dalla rivalutazione di un bene immobile ricompreso nel complesso aziendale conferito. L'operazione di conferimento consentiva quindi di migliorare i valori contabili della società cui veniva affidata l'attività industriale, ma non portava ad un reale risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, sostanzialmente perché non veniva immesso quel capitale necessario per la prosecuzione della attività di impresa; Tecnologie TK srl proseguiva dunque l'attività industriale senza soluzione di continuità rispetto alla situazione di Tekna spa che nel 2011 si trovava in una situazione di scioglimento per la perdita del capitale sociale (TK Holding srl) e Tecnologie TK già nel solo esercizio 2012 (iniziato per altro a giugno 2012) subiva perdite operative per € 1.089.518. Il bilancio di Tecnologie TK al 31.12.2012 chiudeva con un patrimonio netto negativo di 602.031,00 trovandosi nella situazione di cui all'art. 2482 ter cc.

Dagli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che gli amministratori di Tekna avevano conferito mandato nel secondo semestre dell'esercizio 2011 a consulenti per elaborare un piano di risanamento ex art 67 lett d) l.f. o un accordo ex art 182 bis l.f.. Gli incontri con il ceto bancario si erano svolti fin dai primi mesi dell'anno 2012, l'unico accordo che le società erano riuscite a concludere era stato l'accordo di stand still con alcune banche a luglio 2012, mentre né l'accordo ex art 67 l.f., né l'accordo ex art 182 bis l.f. erano giunti ad un esito positivo evidentemente per il difetto dei presupposti minimi, tanto che le società non erano riuscite a conseguire l'attestazione positiva di un professionista indipendente necessaria in entrambe le procedure.

Il 29 marzo 2013 venivano presentati due ricorsi ex art 160 l.f. di concordato preventivo con riserva, dichiarati inammissibili a giugno dello stesso anno essendo stati effettuati pagamenti di debiti concorsuali senza autorizzazione da parte del Tribunale e in difetto di un piano in continuità aziendale.

¹ L'oggetto dell'attività di impresa era rappresentato dalla produzione, assemblaggio e commercio di macchine utensili, attrezzature, strumenti vari ed accessori per la costruzione di infissi.

**Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018**

Ad ottobre 2013 venivano presentati altri due ricorsi ex art 160 l.f. corredati di piano e proposta conclusi con la revoca in seguito a relazione ex art 173 l.f. dei commissari giudiziali. In data 11 aprile 2014 entrambe le Società venivano dichiarate fallite.

Dunque la difesa dei due Fallimenti in citazione ha dedotto che gli amministratori convenuti, dopo l'intervenuta perdita del capitale sociale da parte delle due Società TK Holding Srl (ai tempi TEKNA Spa) e Tecnologie TK Srl evento che si colloca, per TK Holding srl al 31.12.2011 e per Tecnologie TK srl nell'esercizio 2012, pur ritrovandosi nella situazione di cui agli art. 2447 e 2482 ter cc, hanno omesso di provvedere alternativamente alla capitalizzazione o alla messa in liquidazione ed allo scioglimento proseguendo l'attività di impresa in continuità pur in difetto dei presupposti di legge in violazione dell'art. 2486 cc, aggravando di conseguenza il passivo della Società e assumendo debiti a totale rischio dei creditori sociali.

I convenuti si sono difesi e hanno contestato gli addebiti di responsabilità assumendo di essersi attivati dando mandato a consulenti esperti per risolvere la crisi economico finanziaria che attanagliava Tekna e poi, senza soluzione di continuità, la newco, rilevando di non essere riusciti nei programmi di risanamento, pur avendo avuto l'azienda in portafoglio ancora ordinativi e un buon avviamento, a causa sia della lentezza delle banche, che avevano contratto il credito, nel fornire risposte sia dei ritardi con cui erano stati gestiti i procedimenti di concordato preventivo.

Come allegato dai convenuti e come si dà atto nella nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2012 di Tecnologie TK srl (doc. 9 attore), la società Tekna spa (la cui azienda è stata trasferita nel 2012 a Tecnologie) aveva iniziato a trovarsi in crisi industriale fin dall'esercizio 2009 quando aveva registrato un calo di fatturato del 28% rispetto all'esercizio 2008, tale trend negativo era proseguito (nel 2010 calo di fatturato dell'11% rispetto al fatturato 2009) fino alla fine del 2011 erodendo tutte le risorse della società, tanto che il bilancio di esercizio 2011 si era chiuso con un patrimonio netto negativo di - 1.381.000 euro.

La situazione di crisi industriale, economico e finanziaria di Tekna spa (TK Holding srl) era così grave da poter essere qualificata fin dal 2010 come grave crisi di liquidità (cioè impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni correnti) come evidentemente si desume dal fatto che la società, non godendo più di adeguato merito creditizio, era arrivata per fronteggiare la mancanza di liquidità finanziandosi illegittimamente con il sistema della doppia canalizzazione delle fatture commerciali portate allo sconto contemporaneamente presso due banche; lo specchio di pagina 13 della citazione, in alcun modo contestato dai convenuti, evidenzia che nel 2010 il finanziamento improprio così conseguito da TK spa ammontava a circa 150 mila euro e nel 2011 a più di 600 mila euro. Nel verbale del consiglio di

pagina 10 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

amministrazione di TK Holding del 31 marzo 2011 si legge che “...impossibilità di evadere ordini per 800.000/900.000 euro a causa della totale chiusura del sistema bancario al credito a partire dal secondo semestre 2011, che non ha consentito alla azienda, e tuttora non sta consentendo, l’approvvigionamento di materie prime e lavorazioni esterne al fine di evadere commesse” .

In questo scenario gli amministratori dunque ritennero di proseguire l’attività di impresa in continuità fino a giungere alla conclamata perdita del capitale sociale nel 2011, registrata la quale, contando sul buon esito degli strumenti ex art 67 e 182 bis lf; invero con un ritardo inescusabile avevano iniziato a cercare di risolvere la crisi ormai irreversibile avvalendosi dei vari strumenti offerti dalla legge fallimentare, art 67, art 182 bis, art 160 senza però riuscire, come era prevedibile, nell’obiettivo per l’evidente ragione che l’impresa aveva perso irrimediabilmente in difetto di idonea ricapitalizzazione ogni valore positivo anche quel minimo di risorse necessarie per salvarla attraverso l’accesso agli strumenti, alternativi al fallimento, di risoluzione della crisi dell’impresa.

Nelle relazioni ex art 33 lf (docc 2 e 3 citazione) sono stati presi in considerazione gli indici di redditività di T K spa e successivamente di Tecnologie TK srl sulla base dei bilanci approvati e della documentazione contabile delle società ed essi dal 2010 al 2013 (fino ad ottobre 2013 avendo in data 1.10.2013 presentato ricorsi ex art 161 lf non prenotativi che segnavano la cessazione della attività di impresa) hanno presentato valori tutti fortemente negativi.

In questo contesto può dunque affermarsi che gli amministratori di Tekna spa avrebbero dunque dovuto accedere già prima dell’esercizio 2011 agli strumenti di risoluzione della crisi o ricapitalizzare adeguatamente la società o porla in liquidazione, mentre hanno ritenuto, in ciò sta la loro negligenza, di proseguire l’attività di impresa in continuità anche dopo l’evidente perdita del c.s. a chiusura esercizio 2011 effettuando l’operazione di conferimento dell’azienda nella newco Tecnologie TK srl senza apporto di effettive risorse .

Gli amministratori erano assolutamente consapevoli della situazione in cui versava la società Tekna; nel verbale del Consiglio di amministrazione del 17 settembre 2011 (doc.2 conv Eugenio Maina) si provvede a rettificare il bilancio 2010 approvato nel mese di luglio svalutando gran parte di un credito verso una società del Gruppo in Portogallo e si dichiara che a seguito della rettifica la società si trova nella situazione prevista dall’art 2446 c.c..

Consegue l’affermazione della loro responsabilità in solido quali componenti del consiglio di amministrazione di TK Holding e di Tecnologie srl per l’aggravio del dissesto registrato in termini di incremento della perdita di patrimonio, in violazione di quanto dispone l’art 2486 comma 1 c.c..

Quanto alla liquidazione del danno conseguente all’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa di TK Holding Srl e Tecnologie TK Srl, può essere utilizzato il criterio c.d. della “perdita incrementale netta”, che ben si attaglia al caso in

pagina 11 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

esame dal momento che la TeKna spa ha registrato fin dal 2011 e Tecnologie TK Srl fin dal suo primo esercizio sociale gravi perdite d'esercizio e una situazione di costante patrimonio netto negativo, come emerge dai bilanci 2011, 2012 di TK Holding srl (già Tekna spa) e 2012 di Tecnologie TK srl regolarmente approvati e depositati presso il Registro delle imprese, sicché non è stato necessario operare alcuna rettifica dei bilanci.

È ormai costante l'applicazione del criterio sopra richiamato e ora previsto dall'art 2486 c.c., da parte della giurisprudenza di questo Tribunale che ha affermato più volte che *'in presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell'attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni - come nella specie - e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costilricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi; come questo Tribunale da tempo ha affermato, seguendo, peraltro, l'orientamento della corte di legittimità, è possibile in tali casi adottare il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa); il danno in termini di 'perdita incrementale netta', infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata liquidazione'* (così Tribunale Milano, 07/01/2019, n.42 e Trib.Milano, Sezione Imprese, 22 gennaio 2015).

Il danno, liquidato in via equitativa secondo i criteri sopra indicati, va individuato nell'incremento della perdita di esercizio e non nell'indebitamento, come invece ha sostenuto la difesa di Eugenio Maina nella sua memoria n. 2 (e in nota 3 di pagina 5 dove per altro i dati dell'indebitamento non sono riportati correttamente atteso che il totale dei debiti nel bilancio 2011 di Tekna era di € 16.942.976).

Quanto a TK Holding srl l'aggravio del dissesto va valutato con riferimento al periodo dal 31.12.2011 (in cui si colloca l'emersione della causa di scioglimento) al mese di giugno 2012, quando con il conferimento dell'azienda la società cessava ogni attività effettiva di impresa; il bilancio di esercizio 2011 si chiudeva con un patrimonio netto negativo di € 1.381.589; la situazione patrimoniale al 30.4.2012 registrava un incremento delle perdite di esercizio di € 851.041; poichè la causa di scioglimento formalmente si verificava a chiusura di esercizio 2011 si ritiene, nella liquidazione equitativa del danno, di considerare illegittima la prosecuzione in continuità decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio, stimandosi in due mesi il tempo minimo per gli organi sociali per porre in liquidazione la società; considerando ciò e date per costanti le perdite nel primo semestre 2012 si ritiene di ricollegare eziologicamente all'attività

pagina 12 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

di impresa in continuità l'aggravio del dissesto maturato negli ultimi quattro mesi del primo semestre 2012, aggravio che si stima in euro 567.333,33 (importo che corrisponde ai 4/6 di € 851.000,00).

Quanto a Tecnologie TK srl l'attività di impresa come sostenuto dalla curatela non si sarebbe mai dovuta svolgere fin dall'inizio del conferimento realizzato da TK Holding srl, quindi tutte le perdite maturate da giugno 2012 a ottobre 2013 costituiscono danno per la società ed i creditori sociali. Il bilancio di esercizio 2012 chiudeva con un patrimonio netto negativo di 602.031,00 euro; non risulta approvato il bilancio di esercizio 2013 stante la presentazione dei ricorsi per concordato preventivo e il fallimento dichiarato ad aprile 2014; nel ricorso ex art 161 l.f. presentato ad ottobre 2013 gli amministratori della società rappresentavano la situazione patrimoniale aggiornata come segue:” ...in data 30 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione di TecnologieTK ha approvato una situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2013, la quale evidenzia una perdita, in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio 2013, di Euro 4.460.392,13, che riduce ulteriormente il patrimonio netto ad un importo (negativo) pari ad Euro 5.062.422,47.” Sulla scorta di questi dati la perdita incrementale per Tecnologie TK può stimarsi in 4.460.361,47 euro che costituisce il danno dalla prosecuzione dell'attività di impresa in continuità fino al fallimento.

Nella liquidazione equitativa definitiva del danno devono considerarsi altresì le quote dei condebitori in solido che hanno raggiunto con la curatela accordi transattivi sulle loro quote di responsabilità, quote che vanno sottratte.

Risulta infatti che i due fallimenti con transazioni hanno definito il danno corrispondente alla quota di responsabilità attribuibile all'amministratore sig. Boldetti e agli organi di controllo di ciascuna società.

Hanno concluso transazioni pro quota:

il dott. Alberto Boldetti che è stato componente del Consiglio di amministrazione di entrambe le società attrici fino al fallimento (doc. 24 attori)

la dott.ssa Paola Favati sindaco unico di Tecnologie TK srl fino alla dichiarazione di fallimento,

la dott.ssa Favati, il rag. Bugli e il dott. Giacomolino componenti del Collegio sindacale di TK Holding srl fino alla dichiarazione di fallimento (doc. 25).

pagina 13 di 17

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

Ciò impone di procedere quantificando il danno complessivo (nei limiti del *petitum* che alla udienza di p.c. è stato ridotto dalle difese di entrambi i fallimenti) sottraendo la percentuale corrispondente alla quota di chi ha transatto in applicazione di quanto stabilito dalla corte di legittimità per cui: “la transazione pro quota [è] tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce” e ...” il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei” (Cass. SS.UU. 30 dicembre 2011 n. 30174 e nel medesimo senso si vedano anche: Cass. 19 dicembre 2016 n. 26113; Cass. 17 gennaio 2013 n. 1025 e da ultimo Cass. 18 giugno 2018 n. 16087).

Incidentalmente e solo al fine della liquidazione del danno di cui devono rispondere gli amministratori in causa si osserva che dei danni per entrambe le società deve ritenersi una responsabilità concorrente con gli amministratori anche dei sindaci che, omettendo i doverosi controlli sull'attività amministrativa e sulla regolarità della contabilità e di assumere le doverose iniziative in tal senso connesse all'incarico assunto hanno consentito che l'organo gestorio continuasse nell'attività imprenditoriale intrapresa a fronte di una sempre più evidente situazione di liquidazione. Si ritiene di attribuire, in linea con la giurisprudenza consolidata della sezione, un concorso di responsabilità nella misura del 10% per ciascun sindaco di TK Holding srl e del 30% per il sindaco unico di Tecnologie TK srl.

Consegue che dal danno conseguito dalla società e dai creditori sociali di TK Holding srl dalla prosecuzione della attività di impresa nel primo semestre 2012 di 567.333,33 euro va dedotta la quota transatta dai componenti dell'organo di controllo del 30%, pervenendosi all'importo di 397.133,33 euro.

Secondo il medesimo procedimento va sottratta da 397.133,33 la quota di un terzo pari ad euro 132.377,77 corrispondente alla quota di concorso di responsabilità dell'amministratore dott. Alberto Boldetti componente del Consiglio di Amministrazione di TK Holding srl assieme ai sig.ri Maina convenuti, pervenendosi alla somma di € 264.755,56; poiché la domanda risarcitoria del fallimento TK Holding srl è stata ridotta ad € 250.000,00 la condanna va contenuta ex art 112 cpc a tale importo. Trattandosi di credito risarcitorio, di valore, l'importo va liquidato in moneta attuale alla data della presente decisione mediante la rivalutazione secondo gli indici Istat della somma dalla data di giugno 2012 fino a marzo 2021; la rivalutazione monetaria dell'importo in relazione all'epoca dell'illecito vale a reintegrare pienamente la procedura creditrice considerando che non è stato allegato un danno da

pagina 14 di 17

**Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018**

ritardo, né indicata una remuneratività media del denaro per la società superiore agli indici di rivalutazione monetaria. Il credito risarcitorio a favore di TK Holding srl in fallimento si liquida, quindi, in moneta attuale in **260.750,00** euro; sulla somma liquidata, credito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della decisione, il 18 marzo 2021, fino al saldo effettivo.

Del danno rispondono solidalmente Eugenio Maina e Giuseppe Marcello Maina.

Seguendo i medesimi criteri per la liquidazione del danno di Tecnologie TK srl, considerate le transazioni pro quota del sindaco unico dott.ssa Paola Favati (30%) e del componente del Consiglio di amministrazione (sig. Boldetti) e rilevato che il danno da prosecuzione dell'attività in una situazione di perdita del presupposto della continuità è stato determinato nel suo totale ammontare in **4.460.361,47** euro, il danno di cui devono rispondere in solido gli amministratori convenuti si quantifica in **2.081.502,00** euro; considerando che la domanda alla udienza di precisazione delle conclusioni è stata ridotta ad € 750.000,00 la condanna ex art 112 cpc va contenuta entro questo limite. Trattandosi di credito di valore, risarcitorio, l'importo va liquidato in moneta attuale alla data della presente decisione mediante la rivalutazione secondo gli indici Istat della somma dalla data del fallimento, aprile 2014 fino a marzo 2021; la rivalutazione monetaria dell'importo in relazione alla epoca dell'illecito vale a reintegrare pienamente la procedura creditrice considerando che non è stato allegato un danno da ritardo, né indicata una remuneratività media del denaro per la società superiore agli indici di rivalutazione monetaria. Il credito risarcitorio a favore di Tecnologie TK srl in fallimento si liquida, quindi, in moneta attuale in **770.250,00** euro; sulla somma liquidata, credito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della decisione, il 18 marzo 2021, fino al saldo effettivo.

Del danno rispondono solidalmente gli amministratori Eugenio Maina e Giuseppe Marcello Maina.

Poiché la liquidazione del danno per la prosecuzione della attività di impresa oltre il verificarsi della causa di scioglimento e in violazione di quanto dispone l'art 2486 c.c esaurisce tutto il limite quantitativo del valore della domanda di condanna così come precisata alla udienza di precisazione delle conclusioni resta assorbita ogni considerazione sugli altri addebiti di responsabilità sui pagamenti preferenziali e sulla doppia presentazione allo sconto bancario delle fatture emesse.

Per completezza ed in estrema sintesi può dirsi che:

Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018

- la domanda risarcitoria conseguente ai pagamenti preferenziali effettuati a favore delle banche nel periodo 2011 e 2012 (primo semestre) non sarebbe stata accolta per carente allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno; infatti il danno subito dalla massa dei creditori, a tutela della quale agisce il curatore, in ipotesi di pagamenti preferenziali è pari all'importo che il creditore ha ricevuto in più in violazione della *par condicio creditorum* rispetto a quello che avrebbe ottenuto, secondo la collocazione del suo credito, se avesse partecipato al riparto fallimentare. Nel caso di specie gli attori non hanno indicato questi elementi, ovvero la tipologia dei crediti soddisfatti preferenzialmente e la diversa percentuale di soddisfacimento che avrebbero ottenuto con moneta fallimentare;
- quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per la c.d. doppia canalizzazione si rileva che il danno, se sussistente in concreto, è già ricompreso economicamente nel risultato dell'attività di impresa svolta dopo il verificarsi della causa di scioglimento in violazione del disposto dell'art 2486 c.c..

In conclusione Eugenio Maina e Giuseppe Marcello Maina sono condannati in solido tra loro a pagare

- al fallimento TK Holding srl la somma di € **260.750,00** in moneta attuale oltre ad interessi al tasso legale dal 18 marzo 2021 al saldo effettivo;
- al fallimento Tecnologie TK srl la somma di € **770.250,00** in moneta attuale oltre ad interessi al tasso legale dal 18 marzo 2021 al saldo effettivo.

Ai fini dell'art 59 DPR 131/1986 si dichiara che il fatto dannoso accertato in sentenza è sussumibile nella fattispecie di cui all'art 217 co 1 n. 4) l.f..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei due fallimenti creditori in solido e carico solidale dei convenuti considerato il valore della controversia le difese e le questioni trattate secondo i parametri del DM 55/2014 e DM 37/2018 in € 26.330,00 (già incluso l'aumento ex art 4 comma 2 DM 55/2014) per compensi, in € 3.372,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

pagina 16 di 17

**Sentenza n. 3455/2021 pubbl. il 24/04/2021
RG n. 3026/2018**

- I. **ACCERTATA** la responsabilità degli amministratori **Eugenio Maina** e **Giuseppe Marcello Maina** quali amministratori delle Società fallite in ordine alle condotte meglio indicate in motivazione,
- II. **ACCOGLIE** la domanda delle attrici e
- III. **CONDANNA** in solido i convenuti **Eugenio Maina** e **Giuseppe Marcello Maina** a pagare al **Fallimento TK Holding Srl** somma di € € **260.750,00** in moneta attuale oltre ad interessi al tasso legale dal 18 marzo 2021 al saldo effettivo;
- IV. **CONDANNA** in solido i convenuti **Eugenio Maina** e **Giuseppe Marcello Maina** a pagare al **Fallimento Tecnologie TK Srl** la somma di € **770.250,00** in moneta attuale oltre ad interessi al tasso legale dal 18 marzo 2021 al saldo effettivo;

CONDANNA in solido i convenuti **Eugenio Maina** e **Giuseppe Marcello Maina**, a rifondere ai fallimenti attori, creditori in solido, le spese di lite liquidate in € 26.330,00 (già incluso l'aumento ex art 4 comma 2 DM 55/2014) per compensi, in € 3.372,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

Ai fini dell'art 59 DPR 131/1986 si dichiara che il fatto dannoso accertato in sentenza è sussumibile nella fattispecie di cui all'art 217 co 1 n. 4) l.f..

Milano, 18 marzo 2021

Il Giudice est.
Amina Simonetti

Il Presidente
Angelo Mambriani